



**QUADRIFOGLIO
SOLISTA
XXXXXXXXXX**

polizza unit linked a premio
unico

Condizioni di assicurazione
Regolamento del Fondo Assicurativo di
Investimento
Nota Informativa

TERMINOLOGIA

Assicurato: la persona sulla cui vita è stipulato il contratto.

Beneficiari: coloro ai quali spettano le somme assicurate nel caso si verifichi l'evento assicurato.

Caricamenti: importo trattenuto dalla Società per far fronte agli oneri di acquisizione e amministrazione del contratto.

Contraente: chi stipula il contratto con la Società.

Data di effetto: è la data di conclusione del contratto e di decorrenza della garanzia assicurativa.

Fondo: è il Fondo «**Quadrifoglio Solista XXXXXXXXXXXXX**» nel quale vengono fatti confluire i versamenti effettuati dal Contraente stesso.

Giorno Lavorativo: qualunque giorno in cui le Borse Valori Nazionali siano aperte e regolarmente funzionanti.

OICR: Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio.

Polizza: il presente contratto assicurativo.

Premio: l'importo corrisposto dal Contraente alla Società. In particolare:

- il premio unico iniziale è quello che si paga in un'unica soluzione alla conclusione del contratto;
- il premio aggiuntivo è il premio, in aggiunta al premio unico iniziale, che il Contraente ha la facoltà di versare, una o più volte, nel corso della durata contrattuale.

Premio investito: è il premio al netto delle spese, che viene utilizzato per l'acquisto delle Quote da assegnare al contratto.

Proposta: è il documento, che forma parte integrante del contratto, con il quale il Contraente chiede di stipulare la polizza.

Quote: ciascuna delle parti di uguale valore in cui il Fondo è virtualmente suddiviso.

Riscatto: è l'operazione con la quale il Contraente estingue il contratto.

Riscatto parziale: è l'operazione con la quale il Contraente richiede una liquidazione parziale del capitale maturato senza estinguere il contratto, che resta in vigore per il capitale residuo.

Spese: sono gli oneri a carico del Contraente. Vengono calcolati sul premio versato.

Società: Quadrifoglio Vita, la Compagnia di Assicurazioni con la quale viene stipulato il contratto. con Autorizzata all'esercizio dell'attività Assicurativa con D.M. 15/10/1987 N. 17261 (G.U. 28/10/1987 N. 252). Sede Legale e Direzione Generale in Via Stalingrado 53/2 - 40128 Bologna, Italia (sito internet: www.quadrifogliovita.it / e-mail: quadrifogliovita@unipol.it).

Valore iniziale della Quota: il valore iniziale della Quota, definito il terzo giorno lavorativo successivo alla data di effetto, pari a 100,00 euro.

Valore della Polizza: è il valore economico, in euro, delle Quote attribuite alla polizza.

Volatilità: misura la variabilità del prezzo di un titolo o del valore di quota di un Fondo Comune di Investimento, rispetto al valore medio, all'interno di un periodo temporale.

JPM GBI Global - J.P.Morgan Government Bond Index Global: è l'indice rappresentativo dell'andamento dei maggiori mercati di titoli governativi del mondo. In particolare, è composto da titoli governativi:

- a reddito fisso;
- emessi dai maggiori paesi mondiali;
- con vita residua superiore all'anno.

I prezzi assunti per il calcolo del valore dell'indice sono quelli di chiusura nei vari mercati locali.

Il valore dell'indice è reperibile quotidianamente sulla stampa specializzata (Il Sole 24 Ore), e sulle banche dati standard (Bloomberg, Reuters e Datastream).

MSCI World - Morgan Stanley Capital International World: è l'indice rappresentativo dell'andamento dei maggiori mercati azionari internazionali. In particolare, è composto da titoli azionari dei paesi più sviluppati (tra i quali USA, Giappone, UK, Canada, Germania, Francia, Italia, Belgio, Olanda, Svizzera, Spagna, Portogallo, Irlanda, Austria, Finlandia, Danimarca, Svezia, Norvegia, Australia, Nuova Zelanda, Singapore, Hong Kong) che soddisfano dei criteri minimi di capitalizzazione, rappresentatività e liquidità. I prezzi assunti per il calcolo del valore dell'indice sono quelli di chiusura di borsa.

Il valore dell'indice è reperibile quotidianamente sulla stampa specializzata (Il Sole 24 Ore), e sulle banche dati standard (Bloomberg, Reuters e Datastream).

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - Oggetto del contratto.

Il presente contratto è una polizza di assicurazione sulla vita del tipo "Unit Linked", le cui prestazioni sono legate alle Quote del Fondo interno «**Quadrifoglio Solista XXXXXXXXXXXXX**» descritto all'art. 4 dell'apposito Regolamento.

La Società si impegna ad investire i premi versati dal Contraente, al netto delle spese, in Quote del Fondo interno «**Quadrifoglio Solista XXXXXXXXXXXXX**».

Art. 2 - Obblighi della Società.

Gli obblighi della Società risultano esclusivamente dalla Proposta, dalle presenti Condizioni di Assicurazione, dalla Lettera di conferma, dalle eventuali appendici firmate dalla Società e dal Regolamento dei Fondi interni.

Art. 3 - Data di decorrenza.

L'assicurazione entra in vigore, a condizione che sia stato pagato il premio, alle ore 24.00 della data di effetto indicata in Proposta.

Art. 4 - Durata del contratto.

Il contratto resta in vigore per tutta la vita dell'Assicurato e si estingue nei seguenti casi:

- richiesta di riscatto totale;
- decesso dell'Assicurato.

Art. 5 - Pagamento del premio.

Premio unico iniziale.

L'importo minimo del premio unico da versare è pari 500.000,00 euro.

Il premio versato dal Contraente, al netto delle spese di cui all'art. 6, viene definito "Premio investito" ed è utilizzato per l'acquisto di Quote del Fondo.

Il valore unitario ed il numero delle Quote vengono determinati secondo i criteri indicati all'art. 8.

Per i contratti raccolti tramite gli sportelli bancari il pagamento viene effettuato mediante addebito sul conto corrente del Contraente.

Dopo avere ricevuto la Proposta ed il pagamento del premio unico, la Società provvede ad inviare al Contraente una Lettera di conferma contenente le seguenti informazioni:

- la conferma dell'avvenuto versamento del premio alla Società;
- il numero di polizza;
- la data di decorrenza della garanzia assicurativa;
- il numero ed il valore unitario delle Quote acquistate.

Premio aggiuntivo.

Il Contraente può effettuare versamenti aggiuntivi per tutta la durata del contratto, ciascuno di importo non inferiore 50.000,00 euro.

Ogni premio aggiuntivo, al netto delle spese, viene utilizzato per l'acquisto di Quote del Fondo.

Il valore unitario ed il numero delle Quote viene determinato secondo i criteri indicati all'art. 8.

A seguito di ogni versamento aggiuntivo, la Società provvede ad inviare al Contraente la relativa Lettera di conferma contenente:

- la conferma dell'avvenuto versamento del premio aggiuntivo alla Società;
- la data di decorrenza della garanzia relativa al premio aggiuntivo;
- il numero ed il valore unitario delle Quote acquistate con il premio aggiuntivo;
- il numero ed il valore complessivo delle Quote possedute a quel momento.

Art. 6 - Spese.

Le spese relative al presente contratto, da applicarsi al premio pagato, sono suddivise nel modo seguente:

- spese fisse di emissione: 50,00 euro;
- caricamenti pari allo 0,50% applicati ai premi versato, già al netto delle spese fisse,

Art. 7 - Revoca della Proposta e diritto di recesso.

Fino a che il contratto non sia concluso, il Contraente può revocare la Proposta già sottoscritta mediante l'invio di una lettera raccomandata alla Società la quale provvede, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca, al rimborso dell'intero ammontare del premio eventualmente già versato.

Ai fini della efficacia della revoca, fa fede la data di ricevimento della raccomandata da parte della Società. Il contratto si intende concluso alla data di effetto indicata nella Proposta.

Entro trenta giorni dalla conclusione del contratto, il Contraente può recedere dallo stesso dandone comunicazione alla Società con lettera raccomandata. Il recesso produce l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione futura derivante dal contratto.

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, la Società rimborserà al Contraente, il premio corrispostole, al netto dell'eventuale differenza, positiva o negativa, dovuta all'oscillazione del valore delle Quote del Fondo, nonché di 50,00 euro a copertura dei costi sostenuti per l'emissione del contratto. Il valore delle Quote sarà quello indicato all'art. 9.

Art. 8 - Attribuzione delle Quote.

Il premio investito viene convertito in Quote del Fondo utilizzando il valore che le stesse Quote hanno il terzo giorno lavorativo della settimana successiva a quella nella quale:

- è stata sottoscritta la Proposta da parte del Contraente;
- è stato versato il premio aggiuntivo.

Nel caso in cui in una settimana non siano aperte e regolarmente funzionanti le Borse Valori Nazionali per almeno tre giorni lavorativi, il valore delle Quote sarà quello determinato il primo giorno lavorativo utile successivo.

Il numero delle Quote attribuite con il premio versato sarà pari al rapporto, arrotondato al terzo decimale, tra il premio investito ed il valore unitario delle Quote del Fondo.

Le Quote verranno attribuite alla polizza al solo scopo di determinarne il valore.

Con l'attribuzione delle Quote non si intende conferito, né in capo al Contraente né agli aventi diritto alle prestazioni previste dalla polizza, alcun diritto sulle Quote stesse, sul Fondo o sugli investimenti operati dal Fondo stesso.

Art. 9 - Capitale assicurato.

In corso di contratto il capitale assicurato è determinato moltiplicando il numero delle Quote attribuite alla polizza per il valore unitario delle stesse.

Il valore unitario di ogni Quota del Fondo, è pari al valore unitario rilevato il terzo giorno lavorativo della settimana successiva a quella in cui, a seconda dei casi, la Società abbia ricevuto:

- la richiesta di riscatto, nel caso di riscatto totale o parziale del contratto;
- la documentazione completa, o l'avvenuto completamento della stessa, nel caso di decesso dell'Assicurato;
- la comunicazione di recesso.

Nel caso in cui, nella settimana presa in considerazione, non fossero presenti tre giorni lavorativi, ai fini sopra indicati il valore unitario delle Quote sarà quello determinato il giorno lavorativo utile successivo.

Art. 10 - Prestazione in caso di decesso.

Il rischio di morte è coperto, qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tenere conto di cambiamenti di professione dell'Assicurato.

In caso di decesso dell'Assicurato durante il periodo di validità della polizza, la Società paga ai Beneficiari designati un importo che si ottiene aumentando il capitale assicurato, calcolato secondo il disposto del precedente art. 8, di un bonus determinato sulla base dell'età dell'Assicurato alla data di effetto del contratto e riportato alla tavola seguente:

Età dell'Assicurato alla data di effetto del contratto		Percentuale di bonus
da anni	ad anni	
14	34	4,00%
35	39	3,00%
40	44	2,50%
45	49	1,50%
50	54	0,90%
55	64	0,40%
65	74	0,20%
75	90	0,10%

La prestazione in caso di decesso può essere inferiore al premio versato.

Art. 11 - Riscatto.

Il Contraente, trascorsi i 30 giorni relativi al periodo di recesso, può chiedere per iscritto il riscatto totale o parziale delle Quote assegnate al contratto. La richiesta, che può essere formulata compilando gli

appositi moduli predisposti dalla Società, deve essere sottoscritta dal Contraente e deve essere trasmessa, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, a Quadrifoglio Vita S.p.A. Via Stalingrado, n. 53/2 - 40128 Bologna.

La richiesta di riscatto parziale deve contenere l'esplicita indicazione del numero di Quote del Fondo delle quali il Contraente intende ottenere la liquidazione, fermo restando che il numero complessivo di Quote residue non può essere inferiore a 500 (cinquecento).

In caso di errata indicazione del numero delle Quote da riscattare, il riscatto stesso sarà eseguito nel rispetto del limite indicato al capoverso precedente.

Qualora la richiesta di riscatto venga effettuata entro il primo anno di vita del contratto, al controvalore delle relative Quote viene applicata una riduzione del 2,0%.

Il valore delle Quote oggetto di riscatto viene calcolato secondo quanto previsto all'art. 9.

Il valore di riscatto può essere inferiore al premio versato.

Art. 12 - Opzione di rendita.

Su richiesta del Contraente, da effettuarsi prima della liquidazione ed a condizione che l'Assicurato, alla data della richiesta abbia compiuto il 55° anno di età, il valore di riscatto può essere convertito in una delle seguenti prestazioni:

- a) una rendita annua vitalizia rivalutabile, pagabile fino a quando resterà in vita l'Assicurato;
- b) una rendita annua vitalizia rivalutabile, pagabile in modo certo per i primi cinque o dieci anni e successivamente se e fino a quando sarà in vita l'Assicurato;
- c) una rendita annua vitalizia rivalutabile, pagabile fino a quando resterà in vita l'Assicurato e, dopo il suo decesso, una rendita annua vitalizia rivalutabile, di importo pari ad una prefissata percentuale della precedente, pagabile se e fino a quando sarà in vita un secondo Assicurato esplicitamente individuato al momento dell'esercizio dell'opzione.

Le rendite vitalizie di cui ai precedenti punti a), b) e c), che saranno corrisposte in rate posticipate e che non potranno essere riscattate nel periodo dell'erogazione, verranno determinate, nel loro ammontare e nelle loro caratteristiche, in base alle condizioni che saranno in vigore alla data di conversione e che saranno portate a conoscenza del Contraente prima della conversione stessa.

L'esercizio delle opzioni di cui ai precedenti punti a), b) e c) è possibile a condizione che l'importo minimo della rata, calcolato su base annua, non risulti inferiore a 6.000,00 euro.

Art. 13 - Pagamenti della Società.

Le richieste di pagamento sottoscritte dagli aventi diritto e la relativa documentazione dovranno essere inviate alla Società che, verificata l'effettiva esistenza di tale obbligo, eseguirà il pagamento entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi legali, a partire dal termine stesso, a favore degli aventi diritto.

Documenti richiesti in caso di riscatto totale o parziale:

- fotocopia di un documento del Contraente.

Documenti richiesti in caso di decesso dell'Assicurato:

- certificato di morte;
- fotocopia di un documento di riconoscimento dei Beneficiari;
- ogni altro documento che, a fronte di particolari fattispecie, si dimostri necessario ai fini istruttori e venga specificamente richiesto dalla Società.
- qualora l'Assicurato sia anche Contraente, testamento in copia autentica, se esiste. In caso di non esistenza di testamento dichiarazione sostitutiva dell'Atto di Notorietà, rilasciata dal pubblico ufficio competente, che si è aperta successione legale, in cui siano specificati nome, cognome, data di nascita, codice fiscale e residenza di ciascun erede e da cui risulti la non esistenza di testamento.

In ogni caso dovrà essere fornito alla Società il codice fiscale dei Beneficiari, qualora la Società stessa non ne sia già in possesso.

Ogni pagamento viene effettuato presso la sede della Società o presso la filiale della Banca cui è assegnato il contratto.

La Società, per ogni pagamento che deve effettuare, si riserva il diritto di dilazionare la liquidazione per un periodo non superiore a trenta giorni, nei casi in cui sia impossibile fissare il valore delle Quote.

Art. 14 - Fondo.

La disciplina del Fondo è descritta nell'apposito Regolamento contenuto nel presente fascicolo e che costituisce parte integrante del contratto.

Art. 15 - Liquidazione del Fondo.

Nel caso di liquidazione del Fondo della Società, tutti gli investimenti sottostanti verranno liquidati al prezzo di mercato ed i controvalori saranno depositati all'interno di un fondo monetario che ne garantisca la liquidità.

Il sottoscrittore del Fondo verrà precedentemente informato, con almeno 3 mesi di anticipo, e potrà selezionare diverse strategie di investimento all'interno delle possibilità offerte da Quadrifoglio Vita.

Art. 16 - Cessione, pegno e vincolo.

Il Contraente può cedere ad altri il contratto, anche parzialmente, nonché vincolare in pegno o in altre forme le somme assicurate.

Tali atti diventano efficaci solo quando la Società ne faccia annotazione sull'originale di polizza o su appendice.

Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di riscatto e, in generale, le operazioni di liquidazione e quelle relative al trasferimento di Quote, richiedono l'assenso scritto del creditore pignoratizio o del vincolatario.

Art. 17 - Prestito.

Date le caratteristiche della polizza, sulla stessa non è prevista la concessione del prestito.

Art. 18 - Designazione dei Beneficiari.

Il Contraente designa i Beneficiari della prestazione in caso di decesso e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.

La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- dopo che il Contraente e i Beneficiari abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dagli eredi dopo la morte del Contraente;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto, i Beneficiari abbiano comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.

Nel primo caso le operazioni di riscatto, pegno o vincolo di polizza richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.

La designazione del beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche debbono essere comunicate per iscritto alla Società o fatte per testamento.

Art. 19 - Legislazione applicabile.

Al presente contratto si applica la legge italiana.

Art. 20 - Moneta in cui sono espressi gli impegni contrattuali.

Le somme assicurate ed i premi versati sono espressi e regolati in Euro.

Art. 21 - Tasse e imposte.

Tasse e imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari e aventi diritto.

Art. 22 - Foro competente.

Per le controversie relative al presente contratto, è competente l'Autorità giudiziaria del luogo di residenza o domicilio del Contraente, del Beneficiario ovvero degli aventi diritto.

Art. 23 - Materiale informativo.

Entro due mesi dalla fine di ogni anno trascorso dalla data di effetto della polizza, la Società invierà al Contraente un rendiconto riepilogativo nel quale saranno riportati:

- il numero delle Quote attribuite al contratto;
- il loro valore unitario della Quota;
- il valore della polizza con l'indicazione del relativo valore di riscatto;
- un grafico, su base mensile, riprodotto l'andamento a confronto del valore della quota del fondo e del benchmark nel periodo di riferimento.

REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO ASSICURATIVO DI INVESTIMENTO

Art. 1 - Istituzione e denominazione del Fondo interno

La Società ha attivato un Fondo, speciale forma di gestione degli investimenti, che viene denominato «**Quadrifoglio Solista XXXXXXXXXXXXX**».

Art. 2 - Scopo e caratteristiche del Fondo

Lo scopo del Fondo è di realizzare l'incremento dei capitali, conferiti dal Contraente della polizza emessa dalla Società e correlata al Fondo in base alle condizioni contrattuali, mediante una gestione professionale del patrimonio.

Il Fondo è del tipo ad accumulazione; l'incremento del valore delle Quote del Fondo non viene pertanto distribuito.

Il Fondo costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società, nonché da ogni altro Fondo gestito dalla stessa.

Il profilo di rischio del Fondo è indicato al successivo art. 4.

Art. 3 - Partecipanti al Fondo

Al Fondo può partecipare esclusivamente il Contraente della polizza emessa dalla Società e correlata allo stesso in base alle condizioni contrattuali.

Art. 4 - Criteri degli investimenti

La gestione del Fondo e l'attuazione delle politiche di investimento competono alla Società, che vi provvede, definendone l'asset allocation, nell'interesse dei partecipanti. La Società, nell'ottica di una più efficiente gestione del Fondo, ha la facoltà di conferire a soggetti esterni deleghe gestionali in settori che richiedono competenze specialistiche al fine di avvalersi delle loro specifiche professionalità. Tali deleghe non implicano alcun esonero o limitazione delle responsabilità della Società, la quale esercita un costante controllo sulle operazioni poste in essere dai soggetti delegati.

Il Fondo «**Quadrifoglio Solista XXXXXXXXXXXXX**» si pone l'obiettivo di realizzare una crescita sostenuta del patrimonio nel medio/lungo termine, con un profilo di rischio medio-alto. Pertanto i relativi investimenti sono effettuati prevalentemente in valori mobiliari di natura azionaria. Peraltro, i criteri di gestione di questo Fondo sono caratterizzati dalla massima flessibilità nella composizione del relativo portafoglio, con l'intento di attuare una politica degli investimenti idonea a cogliere al meglio le opportunità offerte dagli andamenti del mercato azionario e obbligazionario.

Ne consegue che gli investimenti di natura azionaria potranno essere presenti nel portafoglio del Fondo in una misura che potrà variare dallo 0% al 100%. Analoghe percentuali potranno trovare applicazione per gli investimenti di natura obbligazionaria e monetaria.

Gli investimenti del Fondo saranno effettuati prevalentemente in valori mobiliari di Paesi aderenti all'OCSE.

La Società, nel rispetto di quanto sopra indicato circa gli indirizzi degli investimenti, può collocare prevalentemente il patrimonio dei Fondi in Quote di OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio) di società diverse, selezionate di volta in volta in base a competenze specifiche e comprovata affidabilità, comprese società appartenenti allo stesso Gruppo di cui fa parte Quadrifoglio Vita.

Resta comunque ferma, per la Società, la facoltà di detenere una parte del patrimonio del Fondo in valori mobiliari quotati e non quotati e disponibilità liquide.

Il Fondo presenta un profilo di rischio medio/alto ed un obiettivo di crescita elevata nel medio/lungo termine.

Il parametro oggettivo di riferimento (benchmark) adottato è il seguente:

- 50% J.P.M. Government Bond Global
- 50% MSCI World

La Società si propone l'obiettivo di replicare l'andamento del benchmark adottato.

La volatilità annualizzata del benchmark, calcolata su base settimanale nel periodo 1/1/2003 - 31/12/2003 è compresa tra l'8% ed il 15%.

La Società ha la facoltà di utilizzare strumenti di copertura del rischio di cambio ed altri strumenti finanziari finalizzati alla buona gestione del Fondo.

La Società, comunque, non garantisce né un rendimento minimo del Fondo né il capitale investito.

Il numero delle Quote componenti il Fondo sarà uguale al numero di Quote componenti le riserve matematiche costituite per le assicurazioni dei corrispondenti contratti.

L'immissione ed il prelievo di Quote avvengono mediante accredito/addebito al Fondo del loro valore in euro, alle condizioni ed alle date previste dalle Condizioni di assicurazione.

La Società provvede a determinare il numero delle Quote e frazioni millesimali di esse da attribuire al Contraente dividendo l'importo netto versato per il valore unitario della Quota relativo al giorno di riferimento e arrotondando il risultato al terzo decimale.

Art. 5 - Regime delle spese

Le spese a carico del Fondo sono rappresentate da:

- la commissione di gestione a favore della Società, nella misura quantificata al successivo art. 6;
- le spese di verifica e di revisione del Fondo;
- gli oneri diretti di intermediazione inerenti alla compravendita dei valori mobiliari e le relative imposte e tasse;
- le spese e le commissioni bancarie inerenti gli investimenti del Fondo;
- le eventuali spese legali e giudiziarie relative alla tutela degli interessi di esclusiva pertinenza del Fondo interno.

Sul Fondo gravano inoltre indirettamente le spese e le commissioni di gestione e gli oneri propri dei Fondi Comuni o dei comparti degli OICR in cui sono eventualmente investite le relative disponibilità. Le commissioni di gestione non potranno essere superiori al 2,5%. Qualora le commissioni di gestione aumentassero oltre tale limite, il Contraente potrà riscattare il contratto senza l'applicazione di penali.

Ai costi sopra indicati si aggiungono le commissioni di performance, nei Fondi che le prevedono.

Le spese a carico della Società sono rappresentate da:

- le spese di amministrazione;
- le spese di commercializzazione;
- tutti gli altri oneri non esplicitamente indicati come a carico del Fondo.

Art. 6 - Commissioni di gestione dei Fondi

La commissione di gestione applicata in percentuale sul patrimonio netto del Fondo è pari all'1,20%, su base annua.

Le commissioni di gestione sono calcolate settimanalmente sulla base del valore netto di ciascun Fondo e prelevate dalle disponibilità dello stesso nell'ultimo giorno lavorativo di ogni mese.

Art. 7 - Criteri per la determinazione del valore complessivo netto di ciascun Fondo

Il valore complessivo netto del Fondo è la risultante della valorizzazione delle attività del Fondo stesso, al netto delle eventuali passività.

Il terzo giorno lavorativo di ogni settimana, la Società calcola il valore complessivo netto del Fondo conformemente ai seguenti criteri:

- il valore è riferito sempre al primo giorno lavorativo precedente quello del calcolo;
- per l'individuazione quantitativa delle attività si considera la posizione netta in valori mobiliari quale si ricava dalle consistenze effettive, emergenti dalle evidenze patrimoniali, del giorno cui si riferisce il calcolo; tali consistenze sono rettificate dalle partite relative ai contratti conclusi alla stessa data anche se non ancora regolati, che trovano contropartita di segno opposto nelle disponibilità liquide del Fondo, contribuendo a determinare la "posizione netta di liquidità".

Ai fini della determinazione del valore complessivo netto del Fondo saranno applicati i seguenti principi contabili:

- le negoziazioni su titoli e altre attività finanziarie sono contabilizzate nel portafoglio del Fondo sulla base della data di conclusione dei relativi contratti, anche se non regolati;
- gli interessi e gli altri proventi ed oneri di natura operativa sono registrati secondo il principio della competenza temporale, anche mediante rilevazione di ratei attivi e passivi;
- gli interessi e gli altri proventi attivi vengono registrati al lordo delle eventuali ritenute d'acconto;
- i dividendi maturati sui titoli azionari in portafoglio vengono registrati alla data del pagamento;
- l'immissione ed il prelievo delle Quote sono registrati in base a quanto previsto nelle condizioni di polizza e secondo il principio della competenza temporale;
- i valori mobiliari quotati sono valutati al prezzo di chiusura rilevato il giorno di riferimento del calcolo;
- i valori mobiliari non quotati vengono valutati al presumibile valore di realizzo determinato sulla base del valore corrente dei titoli negoziati in mercati regolamentati aventi analoghe caratteristiche;
- la conversione in euro dei valori mobiliari espressi in valuta diversa dall'Euro, avviene applicando i cambi indicativi rilevati dalla Banca Centrale Europea il giorno di riferimento del calcolo;
- il numerario è computato al nominale.

Nel caso in cui una settimana non siano aperte e regolarmente funzionanti le Borse Valori Nazionali per almeno tre giorni lavorativi, il valore complessivo netto del Fondo sarà quello determinato il primo giorno lavorativo utile successivo.

Gli eventuali crediti d'imposta maturati al termine di un esercizio su proventi iscritti in bilancio ai sensi dell'art. 16 c. 8 del D. Lgs. 173/1997, vanno ad aumentare il patrimonio netto del Fondo Interno e sono riconosciuti in occasione del primo calcolo del valore unitario delle Quote dell'esercizio successivo, mentre quelli maturati in corso d'anno sull'eventuale realizzo di plusvalenze sono trattenuti dalla Società.

Art. 8 - Valore unitario della Quota

Il valore unitario delle Quote viene calcolato il terzo giorno lavorativo di ogni settimana, dividendo il valore complessivo netto del Fondo, determinato secondo il disposto dell'art. 7, per il numero complessivo di Quote costituenti il patrimonio, entrambi relativi al giorno di riferimento; il valore unitario delle Quote sarà arrotondato al terzo decimale. Nel caso in cui una settimana non siano aperte e regolarmente funzionanti le Borse Valori Nazionali per almeno tre giorni lavorativi, il valore delle Quote sarà quello rilevato alla chiusura del primo giorno lavorativo utile successivo.

Art. 9 - Scritture contabili

La contabilità del Fondo è tenuta dalla Società; essa redige:

- il libro giornale, nel quale sono annotate, giorno per giorno, tutte le operazioni relative alla gestione del Fondo;
- un prospetto settimanale recante l'indicazione del valore unitario delle Quote e del valore complessivo netto del Fondo, di cui agli artt. 7 e 8 del presente Regolamento.

Inoltre, entro 60 giorni dalla chiusura di ogni esercizio solare, viene redatto un rendiconto della gestione del Fondo accompagnato da una relazione della Società e composto da:

- note illustrative;
- prospetto di sintesi del patrimonio del Fondo alla data di chiusura dell'anno solare;
- prospetto di sintesi della sezione reddituale del Fondo del periodo di riferimento.

Il rendiconto del Fondo, corredato dal giudizio espresso dalla società di revisione di cui al successivo art. 10, sarà messo a disposizione del Contraente presso la Sede della Società, entro 90 giorni dalla chiusura di ogni esercizio annuale.

Art. 10 - Revisione contabile

La gestione del Fondo è annualmente sottoposta a verifica contabile da parte di una società di revisione, iscritta all'albo di cui al D.P.R. n. 136 del 31 marzo 1975, che:

- accerta la rispondenza della gestione al presente Regolamento;
- attesta l'adeguatezza delle attività gestite rispetto agli impegni assunti sulla base delle riserve matematiche;
- attesta la determinazione del valore unitario della Quota.

Art. 11 - Liquidazione del Fondo.

Nel caso di liquidazione del Fondo della Società, tutti gli investimenti sottostanti verranno liquidati al prezzo di mercato ed i controvalori saranno depositati all'interno di un fondo monetario che ne garantisca la liquidità.

Il sottoscrittore del Fondo verrà precedentemente informato, con almeno 3 mesi di anticipo.

Art. 12 - Modifiche al presente Regolamento

La Società si riserva di apportare al presente Regolamento quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito dei cambiamenti della normativa di riferimento o per meglio perseguire gli interessi del Contraente.

Art. 13 - Modifiche al Fondo interno

La Società, con l'obiettivo di perseguire gli interessi del Contraente, si riserva la facoltà di modificare i criteri di investimento del Fondo interno, così come definiti al precedente articolo 4. In tal caso il Contraente sarà informato in merito alle modifiche e potrà richiedere, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione della Società, il riscatto del contratto senza applicazione di penali.

NOTA INFORMATIVA

PREMESSA

La presente Nota Informativa, che viene consegnata prima della proposta e di cui *si raccomanda l'attenta ed integrale lettura prima della sottoscrizione del contratto:*

1. ha lo scopo di fornire tutte le informazioni preliminari necessarie al Contraente per sottoscrivere, con cognizione di causa, il contratto di assicurazione sulla vita denominato «**Quadrifoglio Solista XXXXXXXXXXXXX**» identificato con il codice XX;
2. è redatta sulla base delle norme emanate dall'Unione Europea, recepite nell'ordinamento italiano con il D. Lgs. 17/3/95 n. 174, ed è regolata da speciali disposizioni emanate dall'ISVAP, pur non essendo soggetta al suo preventivo controllo.

A) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SOCIETA'

A1. Denominazione sociale, forma giuridica ed indirizzo.

Quadrifoglio Vita S.p.A., con sede e Direzione Generale in Via Stalingrado 53/2 - 40128 Bologna, Italia (sito internet: www.quadrifogliovita.it / e-mail: quadrifogliovita@unipol.it) è autorizzata all'esercizio dell'attività Assicurativa con D.M. 15/10/1987 N. 17261 (G.U. 28/10/1987 N. 252).

B) AVVERTENZE PER IL CONTRAENTE

Il presente contratto è una polizza di assicurazione sulla vita del tipo "unit linked", le cui prestazioni sono direttamente collegate alla variazione del valore delle Quote del Fondo interno, che a sua volta dipende dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le Quote sono rappresentazione. In particolare i titoli di capitale, essendo legati all'andamento economico della società emittente, sono soggetti alle oscillazioni derivanti dalle aspettative del mercato circa le prospettive di guadagno della medesima società. Anche i titoli obbligazionari, pur in misura minore, possono essere soggetti al rischio derivante dall'eventuale dissesto finanziario dell'ente emittente.

Inoltre, tutte le tipologie di titoli sono soggette a possibili perdite di valore derivanti dall'andamento del mercato borsistico.

Il Contraente, quindi, deve valutare con attenzione la tipologia delle attività finanziarie in cui il Fondo interno possono investire, con i relativi limiti, per apprezzare il profilo di rischio/rendimento, anche in rapporto all'orizzonte temporale dell'investimento.

Il Fondo è descritto alla successiva sezione D) INFORMAZIONI RELATIVE AL FONDO INTERNO.

La Società investe il premio, al netto delle spese, in Quote del Fondo «**Quadrifoglio Solista XXXXXXXXXXXXX**», le cui caratteristiche, illustrate all'art. 4 del Regolamento del Fondo interno Assicurativo d'Investimento, consentono di offrire le prestazioni previste nel presente contratto.

La Società non offre garanzie di rendimento minimo o di conservazione del capitale.

L'importo liquidabile in caso di riscatto totale o di decesso dell'Assicurato non è predeterminabile e potrà essere superiore o inferiore al premio versato, in funzione delle possibili variazioni del valore delle Quote.

Il presente contratto non consente la concessione di prestiti.

Nella successiva sezione C della Nota Informativa sono dettagliatamente descritte le prestazioni previste dal contratto.

[Leggere attentamente tutta la Nota Informativa prima della sottoscrizione della polizza.](#)

C) INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

C1. Prestazioni.

Il presente contratto, che non ha una durata contrattuale prefissata, si estingue con la morte dell'Assicurato, a seguito della quale la Società liquiderà ai Beneficiari designati un importo calcolato con le modalità previste al successivo punto C1.1

Inoltre il Contraente ha la facoltà di porre fine al contratto mediante il riscatto totale della polizza. A seguito della richiesta di riscatto, la Società liquiderà al Contraente un importo calcolato con le modalità indicate al successivo punto C7.

Il Contraente ha la possibilità di convertire il valore di riscatto in una rendita vitalizia rivalutabile, eventualmente reversibile a favore di altra persona, oppure con la garanzia del pagamento della rendita per 5 o 10 anni e successivamente vitalizia, così come indicato al successivo paragrafo C4.

C1.1 Prestazione in caso di decesso dell'Assicurato.

In caso di decesso dell'Assicurato durante il periodo di validità del contratto, la Società paga ai Beneficiari designati un importo pari al capitale maturato maggiorato di un bonus variabile a seconda dell'età dell'Assicurato alla data di effetto del contratto e riportato alla tavola successiva.

Età dell'Assicurato alla data di effetto del contratto		Percentuale di bonus
da anni	ad anni	
14	34	4,00%
35	39	3,00%
40	44	2,50%
45	49	1,50%
50	54	0,90%
55	64	0,40%
65	74	0,20%
75	90	0,10%

In corso di contratto il capitale assicurato è determinato moltiplicando il numero delle Quote attribuite alla polizza per il valore unitario delle stesse. Il valore delle Quote è pubblicato giornalmente su "il Sole 24 Ore". Detto valore è già al netto degli oneri a carico dei Fondi.

Il valore unitario di ogni Quota del Fondo interessato, come illustrato al successivo paragrafo C3.3, è pari al valore unitario rilevato il terzo giorno lavorativo della settimana successiva a quella in cui, a seconda dei casi, la Società abbia ricevuto la documentazione completa, o l'avvenuto completamento della stessa. Nel caso in cui, nella settimana presa in considerazione, non fossero presenti tre giorni lavorativi, il valore delle Quote sarà quello determinato il giorno lavorativo utile immediatamente successivo.

E' opportuno rammentare che il presente contratto non prevede la garanzia di un importo minimo di prestazione in caso di decesso, che potrebbe quindi anche risultare inferiore al premio versato.

C2. INFORMAZIONI RELATIVE AL FONDO INTERNO

C2.1 Scopo e caratteristiche del Fondo.

Quadrifoglio Vita ha attivato un Fondo denominato «**Quadrifoglio Solista XXXXXXXXXXXXXXX**».

Lo scopo del Fondo è di realizzare l'incremento dei capitali conferiti dal Contraente della polizza emessa dalla Società e correlata al Fondo stesso in base alle condizioni contrattuali, mediante una gestione professionale del patrimonio.

Il Fondo costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società, nonché da ogni altro Fondo gestito dalla stessa.

Al Fondo può partecipare esclusivamente il Contraente della polizza emessa dalla Società e correlata al Fondo stesso in base alle condizioni contrattuali.

Al successivo punto C2.2 viene indicata la tipologia delle attività finanziarie proprie del Fondo.

C2.2 Criteri degli investimenti

La gestione del Fondo e l'attuazione delle politiche di investimento competono alla Società, che vi provvede, definendone l'asset allocation, nell'interesse del partecipante. La Società, nell'ottica di una più efficiente gestione del Fondo, ha la facoltà di conferire a soggetti esterni deleghe gestionali in settori che richiedono competenze specialistiche al fine di avvalersi delle loro specifiche professionalità. Tali deleghe non implicano alcun esonero o limitazione delle responsabilità della Società, la quale esercita un costante controllo sulle operazioni poste in essere dai soggetti delegati.

La tabella sottostante indica i valori della volatilità sulla base dei quali è definito il grado di rischio del Fondo di cui vengono di seguito riportati i criteri adottati dalla Società per determinarne la composizione.

Volatilità	Grado di rischio
inferiore o uguale all'1,0%	molto basso
maggiore dell'1,0% ma inferiore o uguale al 3,0%	basso
maggiore del 3,0% ma inferiore o uguale all'8,0%	medio basso
maggiore dell'8,0% ma inferiore o uguale al 15,0%	medio alto
maggiore del 15,0% ma inferiore o uguale al 25,0%	alto
maggiore del 25,0%	molto alto

Il Fondo «**Quadrifoglio Solista XXXXXXXXXXXXXXX**» si pone l'obiettivo di realizzare una crescita sostenuta del patrimonio nel medio/lungo termine, con un profilo di rischio medio-alto. Pertanto i relativi investimenti sono effettuati prevalentemente in valori mobiliari di natura azionaria. Peraltro, i criteri di gestione di questo Fondo sono caratterizzati dalla massima flessibilità nella composizione del relativo portafoglio, con

l'intento di attuare una politica degli investimenti idonea a cogliere al meglio le opportunità offerte dagli andamenti del mercato azionario e obbligazionario.

Ne consegue che gli investimenti di natura azionaria potranno essere presenti nel portafoglio del Fondo in una misura che potrà variare dallo 0% al 100%. Analoghe percentuali potranno trovare applicazione per gli investimenti di natura obbligazionaria e monetaria.

Gli investimenti del Fondo saranno effettuati prevalentemente in valori mobiliari di Paesi aderenti all'OCSE.

La Società, nel rispetto di quanto sopra indicato circa gli indirizzi degli investimenti, può collocare prevalentemente il patrimonio dei Fondi in quote di OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio) di società diverse, selezionate di volta in volta in base a competenze specifiche e comprovata affidabilità, comprese società appartenenti allo stesso Gruppo di cui fa parte Quadrifoglio Vita.

Resta comunque ferma, per la Società, la facoltà di detenere una parte del patrimonio del Fondo in valori mobiliari quotati e non quotati e disponibilità liquide.

Il Fondo presenta un profilo di rischio medio-alto ed un obiettivo di crescita elevata nel medio/lungo termine.

Il parametro oggettivo di riferimento (benchmark) adottato è il seguente:

- 50% J.P.M. Government Bond Global
- 50% MSCI World

La Società si propone l'obiettivo di replicare l'andamento del benchmark adottato.

La volatilità annualizzata del benchmark, calcolata su base settimanale nel periodo 1/1/2003 - 31/12/2003 è compresa tra l'8% ed il 15%.

La Società ha la facoltà di utilizzare strumenti di copertura del rischio di cambio ed altri strumenti finanziari finalizzati alla buona gestione del Fondo.

La Società, comunque, non garantisce né un rendimento minimo del Fondo né il capitale investito.

Il numero delle Quote componenti il Fondo sarà uguale al numero di Quote componenti le riserve matematiche costituite per le assicurazioni dei corrispondenti contratti.

L'immissione ed il prelievo di Quote avvengono mediante accredito/addebito al Fondo del loro valore in euro, alle condizioni ed alle date previste dalle Condizioni di assicurazione.

La Società provvede a determinare il numero delle Quote e frazioni millesimali di esse da attribuire al Contraente dividendo l'importo netto versato per il valore unitario della Quota relativo al giorno di riferimento e arrotondando il risultato al terzo decimale.

C2.3 Patrimonio netto del Fondo interno e valore unitario delle Quote.

Il patrimonio netto è costituito dalle attività finanziarie in cui il Fondo interno ha effettuato gli investimenti, al netto delle eventuali passività, valutate a valore corrente con i criteri descritti all'art. 7 del Regolamento del Fondo Interno Assicurativo di Investimento inserito nel presente fascicolo.

Il patrimonio netto del Fondo interno è suddiviso in Quote, tutte di eguale valore e con eguali diritti.

Il valore unitario delle Quote viene determinato il terzo giorno lavorativo di ogni settimana, dividendo il patrimonio netto del Fondo interno per il numero delle Quote in circolazione nello stesso giorno; il valore unitario delle Quote sarà arrotondato al terzo decimale.

Nel caso in cui in una settimana non siano aperte e regolarmente funzionanti le Borse Valori Nazionali per almeno tre giorni lavorativi, il valore delle Quote sarà rilevato il primo giorno utile successivo.

Gli eventuali crediti d'imposta maturati al termine di un esercizio su proventi iscritti in bilancio ai sensi dell'art. 16 c. 8 del D. Lgs. 173/1997, vanno ad aumentare il patrimonio netto del Fondo Interno e sono riconosciuti in occasione del primo calcolo del valore unitario delle Quote dell'esercizio successivo.

C3 MODALITA' DI PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO E DI CONVERSIONE DEL PREMIO IN QUOTE.

C3.1 Modalità di perfezionamento del contratto e di versamento dei premi.

Il contratto si perfeziona e l'assicurazione entra in vigore, a condizione che sia stato pagato il premio iniziale, alle ore 24,00 della data di effetto indicata nella Proposta.

Il presente contratto prevede il versamento di un premio unico iniziale di importo non inferiore a 500.000,00 euro.

E' inoltre possibile versare premi aggiuntivi di importo non inferiore a 50.000,00 euro.

Per i contratti raccolti tramite gli sportelli bancari, il pagamento viene effettuato mediante addebito sul conto corrente del Contraente; la ricevuta di addebito ha valore di quietanza.

E' inoltre possibile il pagamento del premio tramite assegno o bonifico.

C3.2 Conversione dei premi in Quote.

Il premio versato è destinato all'acquisizione di un determinato numero di Quote del Fondo interno.

L'importo del Premio investito in Quote, è pari al premio versato diminuito delle spese indicate al successivo paragrafo C5.1.

Il numero delle Quote attribuite con il premio versato sarà pari al rapporto, arrotondato al terzo decimale, tra il premio investito ed il valore unitario delle Quote del Fondo.

Il valore unitario delle Quote utilizzato per la conversione, è quello rilevato il terzo giorno lavorativo della settimana successiva a quella in cui è stata sottoscritta la Proposta o versato il premio aggiuntivo.

Qualora, nel periodo preso in considerazione, non fossero presenti tre giorni lavorativi, il valore unitario della Quota sarà quello rilevato il primo giorno lavorativo utile successivo.

Con l'attribuzione delle Quote non si intende conferito, né in capo al Contraente né agli aventi diritto alle prestazioni previste dalla polizza, alcun diritto sulle Quote stesse, sul Fondo interno o sugli investimenti operati dal Fondo stesso.

C3.3 Capitale assicurato.

In corso di contratto il capitale assicurato è determinato moltiplicando il numero delle Quote attribuite alla polizza per il valore unitario delle stesse.

Il valore unitario di ogni Quota del Fondo, è pari al valore unitario rilevato il terzo giorno lavorativo della settimana successiva a quella in cui, a seconda dei casi, la Società abbia ricevuto:

- a) la richiesta di riscatto, nel caso di riscatto totale o parziale del contratto;
- b) la documentazione completa, o l'avvenuto completamento della stessa, nel caso di decesso dell'Assicurato;
- c) la comunicazione di recesso.

Nel caso in cui, nella settimana presa in considerazione, non fossero presenti tre giorni lavorativi, il valore delle Quote sarà quello determinato il giorno lavorativo utile immediatamente successivo.

C4. OPZIONI ESERCITABILI IN CORSO DI CONTRATTO

Su richiesta del Contraente, da effettuarsi prima della liquidazione ed a condizione che l'Assicurato, alla data della richiesta abbia compiuto il 55° anno di età, il valore di riscatto può essere convertito in una delle seguenti prestazioni:

- d) una rendita annua vitalizia rivalutabile, pagabile fino a quando resterà in vita l'Assicurato;
- e) una rendita annua vitalizia rivalutabile, pagabile in modo certo per i primi cinque o dieci anni e successivamente se e fino a quando sarà in vita l'Assicurato;
- f) una rendita annua vitalizia rivalutabile, pagabile fino a quando resterà in vita l'Assicurato e, dopo il suo decesso, una rendita annua vitalizia rivalutabile, di importo pari ad una prefissata percentuale della precedente, pagabile se e fino a quando sarà in vita un secondo Assicurato esplicitamente individuato al momento dell'esercizio dell'opzione.

Le rendite vitalizie di cui ai precedenti punti a), b) e c), che saranno corrisposte in rate posticipate e che non potranno essere riscattate nel periodo dell'erogazione, verranno determinate, nel loro ammontare e nelle loro caratteristiche, in base alle condizioni che saranno in vigore alla data di conversione e che saranno portate a conoscenza del Contraente prima della conversione stessa.

L'esercizio delle opzioni di cui ai precedenti punti a), b) e c) è possibile a condizione che l'importo minimo della rata, calcolato su base annua, non risulti inferiore a 6.000,00 euro.

C5. COSTI

C5.1 I costi correlati al contratto.

A carico del Contraente sono previsti i seguenti costi:

- spese fisse di emissione del contratto, pari a 50,00 euro, sul premio versato;
- caricamenti (spese per l'acquisizione e l'amministrazione del contratto), pari allo 0,50% dei premi versati, già al netto delle spese fisse di emissione di cui al comma precedente
- costo in caso di riscatto: qualora la richiesta di riscatto venga effettuata entro il primo anno di vita del contratto, al controvalore delle relative Quote viene applicata una riduzione del 2%.

C5.2 Oneri a carico dei Fondi interni

Le spese a carico di ogni singolo Fondo sono rappresentate da:

- la commissione di gestione annua, applicata nella misura percentuale dell'1,20%.
Le commissioni di gestione sono calcolate settimanalmente sulla base del valore netto del Fondo e prelevate dalle disponibilità dello stesso nell'ultimo giorno lavorativo di ogni mese.
La percentuale della commissione di gestione annua potrà nel tempo subire variazioni, sia in aumento che in diminuzione. Sarà cura della Società comunicare al Contraente, con almeno 90 giorni di preavviso, ogni eventuale variazione in aumento. Resta inteso che, in caso di eventuali variazioni in aumento, il Contraente ha la facoltà di richiedere il riscatto del contratto senza l'applicazione di penali. La Società si impegna comunque a non apportare alle commissioni variazioni in aumento fino al 19 marzo 2009;
- le spese di verifica e di revisione del Fondo;

- gli oneri di intermediazione inerenti alla compravendita dei valori mobiliari;
- le spese e le commissioni bancarie inerenti gli investimenti del Fondo;
- le eventuali spese legali e giudiziarie relative alla tutela degli interessi di esclusiva pertinenza del Fondo interno.

Sul Fondo gravano inoltre indirettamente le spese, le commissioni di gestione e gli oneri propri dei Fondi Comuni o dei comparti degli OICR in cui sono investite le relative disponibilità. Le commissioni di gestione non potranno essere superiori al 2,5%. Qualora le commissioni di gestione aumentassero oltre il limite indicato, il Contraente potrà riscattare il contratto senza l'applicazione di penali.

Ai costi sopraindicati si aggiungono le commissioni di performance, nei Fondi che le prevedono.

Le spese a carico della Società sono rappresentate da:

- le spese di amministrazione;
- le spese di commercializzazione;
- tutti gli altri oneri non esplicitamente indicati come a carico del Fondo.

C6. DURATA DEL CONTRATTO E LIMITI DI ETÀ DELL'ASSICURATO.

Il contratto resta in vigore per tutta la vita dell'Assicurato e si estingue nei seguenti casi:

- richiesta di riscatto totale;
- decesso dell'Assicurato.

L'età dell'Assicurato alla data di decorrenza del contratto non può essere inferiore ad anni 14 ovvero superiore a anni 90.

C7. RISCATTO.

Riscatto totale.

Trascorsi i 30 giorni previsti per il periodo di recesso, il Contraente può chiedere il riscatto di tutte le Quote attribuite al contratto, inoltrando alla Società richiesta scritta di liquidazione del relativo valore.

Il valore di riscatto è pari al controvalore delle Quote di cui viene richiesto il riscatto, calcolato con le modalità illustrate al precedente paragrafo C3.3.

Il pagamento del valore di riscatto determina lo scioglimento del contratto.

Riscatto parziale

Il Contraente può richiedere il riscatto parziale indicando esplicitamente il numero di Quote del Fondo delle quali intende ottenere la liquidazione, fermo restando che il numero complessivo di Quote residue non può essere inferiore a cinquecento.

N. B. E' opportuno rammentare che il presente contratto non prevede la garanzia di un importo minimo di valore di riscatto, per cui l'esercizio del relativo diritto potrebbe comportare una penalizzazione economica per il Contraente. Si consiglia pertanto di rivolgersi al Servizio Assistenza Clienti di Quadrifoglio Vita (tel. 051/6096151; fax 051/4153182; e.mail: quadrifogliovita@unipol.it) per richiedere l'importo liquidabile prima di prendere una decisione in merito.

C8. MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI REVOCA DELLA PROPOSTA E DI RECESSO.

Fino a che il contratto non sia concluso, il Contraente può revocare la Proposta già sottoscritta mediante l'invio di una lettera raccomandata alla Società la quale provvede, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca, al rimborso dell'intero ammontare del premio eventualmente già versato. Ai fini della efficacia della revoca, fa fede la data di ricevimento della raccomandata da parte della Società. Il contratto si intende concluso alla data di effetto indicata nella Proposta.

Entro trenta giorni dalla conclusione del contratto, il Contraente può recedere dallo stesso dandone comunicazione alla Società con lettera raccomandata.

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, la Società rimborserà al Contraente il premio corrispostole al netto delle imposte, dell'eventuale differenza, positiva o negativa, dovuta all'oscillazione del valore delle Quote del Fondo, nonché di un importo pari a 50,00 euro a copertura dei costi sostenuti per l'emissione del contratto.

Il valore delle Quote sarà quello indicato all'art. 9 delle Condizioni di Assicurazione e al precedente paragrafo C3.3.

Il recesso produce l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione futura derivante dal contratto.

C9. DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE ALLA SOCIETÀ PER LA LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI.

L'erogazione delle prestazioni previste dal contratto o del valore di riscatto, deve essere richiesta per iscritto alla Società, allegando la documentazione di cui all'art. 13 delle Condizioni di assicurazione. La Società esegue i pagamenti entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta.

A fronte di fattispecie particolari, e comunque in caso di decesso dell'Assicurato, è opportuno prendere contatto con il Servizio Assistenza Clienti di Quadrifoglio Vita (tel. 051/6096151; Fax 051/4153182, e-mail: quadrifogliovita@unipol.it) che fornirà le indicazioni utili ad un rapido espletamento della pratica. Si ricorda che il Codice Civile dispone che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un anno da quando si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

C10. MISURE E MODALITA' DI EVENTUALI SCONTI.

Non sono previsti sconti.

C11. REGIME FISCALE.

In merito al regime fiscale applicabile al presente contratto ed in particolare relativamente alla detraibilità fiscale dei premi e alla tassazione delle somme assicurate (siano esse corrisposte sotto forma di capitale o a titolo di rendita vitalizia), si intendono applicate le disposizioni di legge in vigore alla data di stipula del contratto, salvo successive modifiche.

In particolare, al momento della redazione del presente fascicolo la normativa di riferimento risulta essere costituita dal D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 così come modificato in seguito.

A tal proposito si segnalano:

- la detraibilità dei premi relativi ad assicurazioni aventi per oggetto il rischio morte (nella misura e nei limiti stabiliti dalla legge);
- la tassazione delle somme corrisposte in forma di capitale (relativamente all'eventuale plusvalenza conseguita). In caso di prestazioni percepite nell'esercizio di attività commerciali, la ritenuta non viene applicata;
- la tassazione annuale dei rendimenti maturati riferibili al valore attuale delle rendite in pagamento o in via di costituzione e l'esenzione ai fini IRPEF delle rendite erogate (laddove non consentano il riscatto successivamente all'inizio dell'erogazione);
- l'esenzione ai fini IRPEF e ai fini dell'imposta sulle successioni delle somme corrisposte in caso di premorienza dell'Assicurato.

Le tasse e le imposte relative al contratto assicurativo sono a carico del Contraente o degli aventi diritto.

C12. LEGISLAZIONE APPLICABILE.

Al presente contratto, redatto in lingua italiana, si applica la legge italiana.

C13. ASPETTI LEGALI.

Ai sensi dell'art. 1920 c.c. il Beneficiario acquista, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione. Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito di decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario e gli eredi non potranno quindi vantare su di esse alcun diritto.

Ai sensi dell'art.1923 c.c., le somme dovute in dipendenza dei contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili, fatte salve, rispetto ai premi pagati, le disposizioni relative all'azione revocatoria.

C15. REGOLE RELATIVE ALL'ESAME DEI RECLAMI DEI CONTRAENTI, DEGLI ASSICURATI, O DEI BENEFICIARI IN MERITO AL CONTRATTO ED ORGANO COMPETENTE AD ESAMINARLI.

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Direzione Generale della Società (Quadrifoglio Vita S.p.A. - Ufficio tecnico - Via Stalingrado 53/2 - 40128 BOLOGNA (Bo) - Fax. 051/4153182 - e-mail quadrifogliovita@unipol.it). Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Per maggiori informazioni sull'ISVAP è possibile consultarne il sito all'indirizzo: www.isvap.it.

C16. LINGUA IN CUI E' REDATTO IL CONTRATTO.

Il contratto ed ogni documento ad esso allegato viene redatto in lingua italiana.

D) INFORMAZIONI IN CORSO DI CONTRATTO.

D1. Informazioni relative alla Società.

La Società comunicherà tempestivamente per iscritto al Contraente qualunque modifica dovesse intervenire, nel corso della durata contrattuale, con riferimento agli elementi indicati alla sezione A).

D2. Informazioni relative al contratto.

A seguito del versamento del premio iniziale, o di un premio aggiuntivo, la Società invia al Contraente una comunicazione contenente il numero ed il valore unitario delle Quote sottoscritte.

Con cadenza annua, la Società invierà al Contraente un documento nel quale saranno riportati:

- il numero delle Quote complessivamente attribuite al contratto ed il loro valore unitario all'inizio del periodo di riferimento;
- il dettaglio dei premi versati e di quelli investiti nel periodo di riferimento ed il relativo numero e controvalore delle quote assegnate;
- il numero delle Quote complessivamente attribuite al contratto ed il loro valore unitario alla fine del periodo di riferimento;
- il valore di riscatto della polizza;
- un grafico, su base mensile, riprodotto l'andamento a confronto del valore della quota del fondo e del benchmark nel periodo di riferimento.

Inoltre, al Contraente verrà sollecitamente inviata comunicazione delle eventuali variazioni intervenute, rispetto alle informazioni contenute nella presente Nota, che possano avere rilevanza per il contratto sottoscritto.

D3. Informazioni relative al Fondo interno.

Entro 90 giorni dalla chiusura di ciascun esercizio annuale, viene messo a disposizione del Contraente, presso la Sede della Società, il rendiconto annuale della gestione del Fondo interno. Questo rendiconto è certificato da una Società di revisione - iscritta all'Albo di cui al D.P.R. n. 136 del 31/3/75 - che:

- accerta la determinazione del valore unitario della Quota e la rispondenza della gestione al Regolamento del Fondo interno;
- attesta l'adeguatezza delle attività gestite rispetto agli impegni assunti dalla Società nei confronti del Contraente.

Il Contraente può richiedere alla Società l'invio del rendiconto annuale della gestione del Fondo interno.